

**STATUTO DELLO SWISS RESUSCITATION COUNCIL (SRC)**  
**(Traduzione della versione in tedesco, che fa fede in caso di dubbio)**

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1 Nome e sede**

La società medica denominata "Swiss Resuscitation Council", in forma abbreviata SRC,  
Schweizerischer Rat für Wiederbelebung (SRC)  
Conseil Suisse pour la Réanimation (SRC)  
Consiglio Svizzero per la Reanimazione (SRC)

è costituita ai sensi degli articoli da 60 a 65 del Codice civile svizzero. Orienta le proprie attività sul modello di quelle organizzazioni internazionali simili per missione e struttura.

La sede dell'associazione si trova presso la sede del Segretariato.

### **Art. 2 Definizione, visione e missione**

Lo SRC è un'organizzazione indipendente, operante secondo conoscenze e metodi scientifici riconosciuti.

Lo scopo dello SRC è presentato di seguito sotto forma di visione e missione.

#### **Visione**

In Svizzera, ogni persona in arresto cardiaco riceve le cure ottimali, al fine di sopravvivere con la migliore qualità di vita possibile.

#### **Missione**

La missione dello SRC è di

- ancorare nella coscienza il tema dell'arresto cardiaco,
- far conoscere i principi della catena di sopravvivenza,
- incoraggiare la volontà e la capacità di rianimare attraverso la formazione,
- diffondere le conoscenze scientifiche sulla rianimazione attraverso raccomandazioni,
- promuovere la qualità della formazione e l'efficacia degli sforzi di rianimazione,
- assicurare il coordinamento e la cooperazione con partner nazionali e internazionali,
- valutare l'efficacia delle misure concrete e il risultato globale

tra la popolazione e le strutture del settore sanitario.

## II. Adesione

### **Art. 3 Categorie di membri**

Lo SRC è formato da

a) *Membri ordinari*

Sono società mediche specialistiche e organizzazioni nazionali attive e pertinenti, operanti nel settore della rianimazione.

b) *Membri straordinari*

Sono persone fisiche o giuridiche, che sostengono gli obiettivi e gli interessi dello SRC. Possono partecipare all'Assemblea dei membri con diritto di parola, ma non hanno né diritto di voto, né diritto di eleggibilità.

c) *Membri onorari*

Sono persone che si sono distinte per meriti particolari nel campo della rianimazione.

## **Art. 4            Obblighi derivanti dall'adesione**

I membri ordinari sono tenuti a:

riconoscere lo SRC come organo medico specialistico, mettere in pratica le sue raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze e possibilità e sostenerlo nelle sue attività; armonizzare l'attività delle proprie commissioni mediche allo SRC, nella misura in cui riguardi la rianimazione, mettere a disposizione dello SRC le loro conoscenze ed eventualmente trattare problemi specifici a nome dello SRC; versare la quota associativa ordinaria entro i termini stabiliti.

Tutti i membri rinunciano a rappresentare interessi politico-professionali.

### **Art. 4a        Protezione dei dati**

1. I dati personali raccolti dallo SRC sono quelli ottenuti nell'ambito della domanda di adesione presso lo SRC. Con la sua adesione, il membro accetta che tali dati personali possano essere trattati dallo SRC ai sensi del presente articolo 4a così come della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
2. Lo SRC tratta i dati personali dei suoi membri esclusivamente per adempiere i compiti relativi ai suoi obiettivi e allo scopo dell'associazione (art. 2: Definizione, visione e missione) e per soddisfare i suoi compiti legali. Nessun dato personale viene trasmesso a terzi non autorizzati o utilizzato per scopi estranei all'associazione.
3. Ogni persona interessata ha il diritto di bloccare la comunicazione dei suoi dati personali a terzi. In questo caso, i dati dei membri vengono utilizzati solo per:
  - l'indirizzamento della fattura della quota associativa;
  - la corrispondenza del Segretariato dello SRC.

In ogni caso, restano riservate le comunicazioni di dati previste per legge o indispensabili all'adempimento di un compito legale.

4. Lo SRC può trattare i dati personali dei suoi membri, in particolare per fini di ricerca, pianificazione e statistica, se tali dati personali vengono utilizzati per scopi impersonali e se i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta di identificare i membri interessati.
5. Lo SRC prevede altri trattamenti di dati che servono al raggiungimento dei suoi obiettivi e allo scopo dell'associazione (art. 2). Si tratta in particolare di dati nell'ambito della deontologia, della demografia e della qualità, dell'organizzazione delle commissioni nonché del controlling dello SRC.
6. Per l'organizzazione di conferenze e di congressi medici, così come nell'ambito degli obiettivi e dello scopo dell'associazione dello SRC (art. 2), quest'ultimo può trasmettere i dati personali dei suoi membri, come nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo e-mail, alle organizzazioni partner da esso riconosciute o confrontarli con i loro dati.
7. Lo SRC regolamenta i dettagli del trattamento dei dati personali in un concetto di protezione dei dati.

### **Art. 4b        Sicurezza dell'informazione**

Lo SRC adotta tutte le misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi che rientrano nella sua responsabilità.

## **Art. 5        Ammissione e dimissioni**

L'ammissione e le dimissioni di membri ordinari e straordinari sono di competenza del Comitato. I membri onorari vengono nominati dall'Assemblea dei membri su richiesta del Comitato.

Ogni membro può dimettersi alla fine dell'anno civile con un preavviso di tre mesi.

## **Art. 6        Espulsione**

### *Membri ordinari*

Il Comitato può espellere un membro ed è tenuto a fornire la motivazione su richiesta del membro interessato. Con le dimissioni resp. l'espulsione, decadono tutti i diritti, i doveri e le

pretese del membro in questione. In ogni caso, i membri dimissionari risp. espulsi devono adempiere a tutti gli obblighi finanziari entro la fine dell'anno civile.

Il membro in questione può presentare ricorso contro l'espulsione entro venti giorni dalla presa d'atto all'Assemblea dei membri, a cui spetta la decisione definitiva. Quest'ultima può espellere un membro anche senza fornire i motivi.

#### *Membri straordinari*

I membri che non versano la quota associativa per più di due (2) anni malgrado i solleciti saranno cancellati dalla lista dei membri alla fine dell'anno civile.

### **III. Organi**

- A Assemblea dei membri
- B Comitato
- C Ufficio di revisione

#### **A Assemblea dei membri**

##### **Art. 7 Organo supremo**

L'Assemblea dei membri è l'organo supremo dello SRC. Ha la facoltà di decidere su tutti gli affari che le vengono sottoposti dal Comitato o da un membro.

Sono di competenza dell'Assemblea dei membri:

- Determinazione e modifica dello statuto
- Elezione e revoca dei membri del Comitato e del suo presidente, così come dell'Ufficio di revisione
- Approvazione del rapporto di gestione, del consuntivo e del budget (compresa fissazione dei contributi)

L'Assemblea dei membri è convocata almeno una volta l'anno e può tenersi in presenza oppure online. Viene inoltre indetta qualora sia deciso da un'Assemblea dei membri precedente o dal Comitato, nonché entro tre mesi su richiesta dell'Ufficio di revisione o di un quinto di tutti i membri ordinari, precisando il motivo di tale convocazione.

##### **Art. 8 Convocazione**

L'invito all'Assemblea dei membri deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inoltrato almeno venti giorni prima della data stabilita. Secondo l'ordine del giorno previsto, devono essere allegati il rapporto di gestione, il consuntivo, il rapporto dell'Ufficio di revisione e il testo di un'eventuale revisione dello statuto.

##### **Art. 9 Procedura**

Il Presidente dirige l'Assemblea dei membri. In caso di suo impedimento, il Comitato nomina un Presidente di seduta.

Il Presidente decide la procedura fatto salvo quanto previsto dallo statuto e dalla legge. Egli nomina - se necessario - gli scrutatori e il redattore del verbale.

Il verbale deve riportare quanto meno tutte le decisioni deliberate e le dichiarazioni da inserire a verbale.

##### **Art. 10 Diritto di voto**

Ogni membro ordinario dispone di un voto. I membri straordinari e i membri onorari non possiedono alcun diritto di voto. Ciascun membro ha diritto di proposta e di discussione.

Il diritto di voto può essere delegato; tuttavia, ciascun delegato non può rappresentare più di due voti. In situazioni straordinarie, il Comitato può decidere di ricorrere al voto per corrispondenza.

Gli organi e i collaboratori di un membro sono autorizzati a rappresentarlo. Tutte le altre persone devono essere munite di esplicita procura. I membri del Comitato presenti decidono della validità di una procura di voto.

#### **Art. 11 Decisioni**

L'Assemblea dei membri decide alla maggioranza dei voti validi e le astensioni non vengono prese in considerazione. In caso di parità di voti, decide il Presidente votando una seconda volta.

Nessuna decisione può essere presa su proposte che non siano debitamente iscritte all'ordine del giorno, ad eccezione della convocazione di un'altra Assemblea dei membri. Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito dei punti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

### **B Comitato**

#### **Art. 12 Composizione**

Il Comitato si compone almeno di tre persone e massimo di 12 persone, che vengono elette dall'Assemblea dei membri. Per quanto possibile, si provvederà a un'equa rappresentanza dei gruppi professionali, delle lingue e delle regioni.

Le Faculties Advanced courses e BLS possono delegare un rappresentante ciascuno nel Comitato.

Tutti i membri ordinari hanno diritto ad essere rappresentati in seno al Comitato. L'Assemblea dei membri può rifiutare l'elezione di una persona proposta per il Comitato solo se sussistono giustificati motivi.

La durata del mandato è di quattro anni e ha inizio per ciascun membro al momento della sua elezione. È possibile una rielezione fino a massimo 3 periodi di legislatura (12 anni).

#### **Art. 13 Competenze**

Il comitato è responsabile dell'intera gestione dello SRC e lo rappresenta. Ha la facoltà di prendere decisioni su tutte le questioni che non sono riservate all'Assemblea dei membri o che non ha già deliberato. Le linee guida emanate dallo SRC vengono pubblicate costantemente sul sito web dello SRC.

Il Comitato può affidare, interamente o parzialmente, la gestione e la rappresentanza a singoli membri, a un segretariato o a terzi.

### **C Ufficio di revisione**

#### **Art. 14 Elezione**

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori o di una società di revisione, eletti/a dall'Assemblea dei membri per un anno. È possibile una rielezione.

L'Ufficio di revisione dev'essere indipendente e soddisfare i necessari requisiti specialistici.

#### **Art. 15 Compiti**

L'Ufficio di revisione verifica se la contabilità e la presentazione dei conti sono conformi alla legge e allo statuto. Fornisce un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea dei soci sui risultati della sua verifica.

## **Ulteriori disposizioni**

### **Art. 16 Finanze**

#### **Associazione**

Lo SRC finanzia le sue attività attraverso i contributi dei membri, i servizi, il reddito del patrimonio, nonché altre eventuali indennità.

L'Assemblea dei membri stabilisce le quote per entrambe le categorie di membri. I membri onorari sono esentati dal pagamento dei contributi dei membri.

Delle obbligazioni dello SRC risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione, escludendo una responsabilità personale dei membri.

#### **Il fondo franco per la sopravvivenza"**

I partecipanti ai corsi BLS-AED compatto, completo e istruttore, con un franco per ogni partecipante, contribuiscono in modo indispensabile al miglioramento del tasso di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco. In qualità di organizzazione no profit, lo SRC impiega le proprie risorse finanziarie esclusivamente allo scopo di diffondere i principi della Catena di sopravvivenza, uniformare e coordinare le misure di rianimazione in Svizzera, nonché di promuovere progetti basati sulle evidenze o di carattere scientifico. Gli importi da versare vengono determinati dalla statistica annuale obbligatoria per gli offerenti di corsi.

### **Art. 17 Modifica dello statuto e scioglimento**

#### **Scioglimento**

Lo scioglimento dello SRC necessita dell'approvazione di due terzi di tutti i membri ordinari.

#### **Modifica dello statuto**

Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno versati a un'altra persona giuridica esentata dall'imposta perché di pubblica utilità o a scopo pubblico, che si occupa dei temi della rianimazione e con sede in Svizzera.

Il presente statuto è stato approvato in occasione della riunione del Comitato del 30 novembre 2000.

Il Presidente:

PD Dr. med. Martin von Planta

La Redattrice del verbale:

Jessica Soldati

Le modifiche apportate agli articoli 1 e 12 sono state approvate in occasione dell'Assemblea dei membri del 13 aprile 2007.

Le modifiche apportate all'articolo 17 sono state approvate in occasione dell'Assemblea dei membri del 24 aprile 2008 e dell'8 maggio 2014.

Il Presidente

Luciano Anselmi

La Redattrice del verbale

Gabriela Kaufmann-Hostettler

Le modifiche apportate agli articoli 3 e 12 sono state approvate in occasione dell'Assemblea dei membri del 25 maggio 2018.

Il Presidente

Romano Mauri

La Redattrice del verbale

Gabriela Kaufmann

La modifica apportata all'articolo 12 è stata approvata in occasione dell'Assemblea dei membri del 13 giugno 2019.

Il Presidente  
Roman Burkart

La Redattrice del verbale  
Gabriela Kaufmann

La revisione totale è stata approvata in occasione dell'Assemblea dei membri del 12 maggio 2022.

Il Presidente  
Roman Burkart

La Redattrice del verbale  
Gabriela Kaufmann

L'integrazione degli articoli 4a e 4b relativi alla protezione dei dati è stata approvata all'Assemblea dei membri del 23 maggio 2024.

Il Presidente

R. Burkart  
Roman Burkart

La Redattrice del verbale

G. Kaufmann  
Gabriela Kaufmann